



SENTENZA N. 20/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. dott.ssa Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74073** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 21.9.2023 ad istanza del sig. (OMISSIS) rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Mesiti C.F.: MSTDNC61A10E968O, indirizzo di posta elettronica certificata domenico.mesiti@coapalmi.legalmail.it Fax n. 0966/654071 e dal Prof. Avv. Giorgio Fontana C.F.: FNTGRG56E13A509A, indirizzo posta elettronica certificata: prof.avv.giorgiogontana@legalmail.it ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli via Francesco Crispi n. 73/75 in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto,

Contro

-INPS, gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per

- il riconoscimento del diritto del ricorrente, previa declaratoria di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero della Giustizia, ad ottenere l'accredito sulla propria posizione assicurativa della contribuzione come lavoratore subordinato per il periodo dall'11.04.2002 al 07.08.2019 parametrata alla retribuzione spettante al magistrato strutturalmente e formalmente dipendente dal

Ministero della Giustizia dopo la prima valutazione di professionalità,

- e la conseguente condanna dello stesso Istituto al materiale e formale accredito dell'indicata contribuzione sempre sulla posizione contributiva del ricorrente,
- nonché per il riconoscimento del diritto ad avere attribuita la pensione supplementare parametrata sulla medesima contribuzione
- e la condanna dell'Istituto resistente al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal 07/09/2019 oltre interessi leali e rivalutazione monetari;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito, all'udienza del 15.1.2025, l'avv. Domenico Mesiti per parte ricorrente e l'avv.

Claudio Spinelli per l'INPS;

Premesso in

FATTO

1. Il ricorrente ha esercitato continuativamente dall'11.04.2002 al 07.08.2019 funzioni giurisdizionali in qualità di giudice di Pace in servizio presso il Ministero della giustizia e, precisamente, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli. Rappresentato che per tutto il periodo in cui ha svolto le funzioni di giudice di pace ha sempre espletato tale attività in maniera perfettamente identica a quella espletata dai Giudici Togati strutturalmente e formalmente dipendenti dal Ministero della Giustizia come lavoratori subordinati e che per tutti gli anni in cui ha svolto le funzioni di giudice di pace ha percepito le somme risultanti dalla documentazione fiscale rilasciata dal Ministero della Giustizia, il Ministero della Giustizia non ha mai versato la contribuzione previdenziale a favore del ricorrente tantomeno come lavoratore subordinato. Il ricorrente è titolare della pensione cat. VO n. 13018526 corrisposta dall'INPS nella gestione lavoratori dipendenti privati in forza della contribuzione

accreditata a suo favore per il lavoro dipendente dallo stesso svolto prima di assumere l'incarico di Giudice di Pace e con il ricorso ha chiesto di:

1) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad avere costituita la posizione assicurativa come lavoratore dipendente presso l'INPS ex INPDAP per il lavoro svolto alle dipendenze del Ministero della Giustizia dall'11.04.2002 al 07.08.2019 e sulla base di una retribuzione mensile correlata a quella spettante ad un magistrato c.d. togato dopo la prima valutazione di professionalità ed in tal senso se ne fa espressa richiesta in base a quanto previsto dal d.P.R. 761 del 20 dicembre 1979 e del d.P.R. n. 348 del 25.06.1983;

2) Per l'effetto, condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Roma via Ciriaco De Mita al 10 a costituire presso il fondo lavoratori dipendenti ex INPDAP tenuto dallo stesso Istituto a favore del ricorrente una posizione assicurativa per il periodo e nella misura indicati al superiore punto 1);

3) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla pensione supplementare sulla base della contribuzione da accreditare a suo favore per l'attività di lavoratore subordinato dallo stesso svolta come Giudice di Pace per come indicato ai superiori punti 1) e 2) con decorrenza 7.9.2018 e per l'effetto condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Roma via Ciriaco De Mita al 10 al pagamento a favore del ricorrente dei ratei corrispondenti con l'indicata decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

In caso di contestazione chiedeva di ammettere la prova testimoniale.

2. In data 28.6.2024 si costituiva in giudizio l'INPS depositando articolata memoria e chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo l'inammissibilità per mancanza di

allegazione e prova dell'interesse ad agire (in quanto, tenuto conto del sistema di pagamento a cottimo previsto per i Giudice di Pace dall'art.11 della L.n.374/91 e della notevole produttività avuta dal ricorrente è legittimo ipotizzare che i compensi annui in concreto percepiti siano superiori alla retribuzione di un magistrato di Tribunale di prima nomina; non avendo il ricorrente posto a raffronto i compensi annui percepiti con il trattamento economico annuo spettante alla figura di magistrato professionale alla quale chiede l'equiparazione (magistrato di Tribunale di prima nomina) l'INPS ritiene che il ricorso sia inammissibile per carenza di allegazione e prova dell'interesse ad agire ovvero comunque infondato nel merito. Un eventuale accoglimento della domanda obbligherebbe il ricorrente a restituire le maggiori somme percepite rispetto allo stipendio di un magistrato di carriera dopo la prima valutazione di professionalità). Evidenziava che la specialità dell'incarico esclude sotto il profilo della remunerazione, e comunque a fronte di emolumenti non irrisori riconosciuti, la possibilità di richiamare le tutele lavoristiche dell'art.36 Cost, mentre la specialità del trattamento economico, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici e la possibilità garantita ai magistrati onorari di esercitare la professione forense escludono che in loro favore siano estensibili le medesime indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali, il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi (Cass.,n.10774/20; Cass.,n.16/02; Cass., n.13784/01).

Con riguardo alla domanda di regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'INPS. Evidenziava che in materia previdenziale l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, per cui il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza

del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'art.2116 c.c. e la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art.13 L. 12 agosto 1962 n.1338. L'INPS non può essere condannato al posto del presunto datore di lavoro ad accreditare d'ufficio la contribuzione (eventualmente) omessa, essendo uno specifico obbligo del datore/utilizzatore delle prestazioni del magistrato onorario procedere all'aggiornamento dei dati previdenziali attraverso il canale di comunicazione telematico appositamente dedicato (passweb/flussi uniemens) ed agli eventuali ulteriori versamenti che dovessero risultare necessari per il caso di variazione degli imponibili pensionistici e previdenziali.

Nel merito, il diniego dell'INPS è motivato dal fatto che il D.Lgs. 116/2017 prevede l'iscrizione dei giudici di pace presso la Gestione Separata e non e' possibile procedere al supplemento di pensione VO con contribuzione della Gestione Separata. L'INPS faceva presente quanto segue.

Per quanto attiene al periodo antecedente al D.Lgs.n.116/17, il ricorrente invoca a fondamento della propria richiesta le Sentenza della Corte di Giustizia del 16.07.2020 e del 07/04/2022,n.236, emesse sulla base della direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999 sul lavoro a tempo determinato (limiti alla reiterazione di incarichi a termine nei confronti di uno stesso lavoratore, divieto di disparità di trattamento in tema di retribuzione, di indennità di fine rapporto e di regimi di sicurezza sociale), che hanno affermato che è inammissibile l'esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite e da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale alla luce della clausola 4 (allegato a Direttiva 1999/70/CE) o della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (allegato a Direttiva 1997/81/CE). Ad avviso dell'INPS,

tuttavia, non sussiste violazione del diritto dell'Unione in quanto non è vero che i giudici di pace sarebbero esclusi da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale. Nel caso in esame alla data di immissione nelle funzioni di Giudice di Pace il ricorrente era già titolare di pensione anticipata nella gestione privata con decorrenza dicembre 1992 (e quindi dall'età di 41 anni) per cui ha potuto svolgere la funzione di magistrato onorario godendo già di una buona situazione di sicurezza sociale. Inoltre, se il ricorrente fosse iscritto all'Albo degli Avvocati quale libero professionista, avrebbe avuto, quanto meno a partire dall'anno 2014, la possibilità di godere della tutela sociale per l'attività di magistrato onorario svolta dichiarando i compensi percepiti quale reddito professionale e versando i contributi sugli stessi presso la Cassa Forense. Qualora il ricorrente abbia volontariamente scelto di non iscriversi all'albo degli avvocati ovvero di cancellarsi, l'assenza di tutela previdenziale non dipenderebbe da una lacuna normativa bensì da una precisa, libera ed insindacabile scelta economica dell'interessato, volta ad evitare di sostenere gli oneri economici connessi al versamento dei contributi presso la Cassa Forense e quindi a destinare a risparmio le somme necessarie per assicurarsi la copertura previdenziale.

In altre parole, *eius commoda cuius incommoda*: se il magistrato onorario, per una libera scelta di convenienza economica, ha deciso di non avvalersi del sistema di tutela previdenziale (quello della Cassa Forense) che lo Stato gli mette a disposizione, preferendo incassare le indennità senza trattenuta o decurtazione per versamenti contributivi non può poi dolersi della circostanza di avere svolto la propria attività senza nessuna forma di tutela assicurativa. Tutte le doglianze circa una presunta impossibilità di giovare di un sistema statale di tutela previdenziale risultano, pertanto, prive di fondamento, oltre che non pertinenti. Tale sistema di tutela previdenziale, fondato sulla obbligatoria iscrizione presso la cassa forense non è né

discriminatorio né insufficiente in quanto, come precisato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, il magistrato onorario non è equiparabile ad un pubblico dipendente né ad un lavoratore parasubordinato, non solo per la possibilità di esercitare la professione forense ma anche perché la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., il dovere di esclusività delle prestazioni, lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto (Cass.,n.10774/20; Cass.,n.17862/16). Tale giurisprudenza della Cassazione non è in contrasto con i principi affermati nella Sentenza della Corte di Giustizia UX del 16.07.2020, che si è limitata solo a stabilire la non conformità al diritto dell'Unione di una disciplina giuridica che non preveda per la categoria dei magistrati onorari nessuna forma di tutela previdenziale mentre non ha mai affermato anche il diritto degli stessi ad ottenere il medesimo livello di tutela previdenziale dei magistrati professionali, in particolare dei giudici di tribunale di prima nomina, avendo, anzi, testualmente concluso che possibili differenze di trattamento dello stato giuridico dei giudici onorari con le condizioni di lavoro applicate ai magistrati professionali possono essere giustificate «dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità», che il giudice nazionale dovrà valutare.

Per il periodo successivo al D.Lgs.n.116/17, l'art.23 D.Lgs.n.116/2017 ha stabilito che i magistrati onorari debbano essere retribuiti attraverso il pagamento di un'indennità annuale lorda in misura fissa, di importo pari ad 16.140,00, comprensiva degli oneri

previdenziali ed assistenziali, oltre all'eventuale indennità di risultato. L'art.25 D.Lgs.n.116/17 ha, poi, previsto che, ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che non sono iscritti agli albi forensi (in quanto gli iscritti in tali albi sono soggetti al regolamento di attuazione dell'art.21 commi 8 e 9 L.n.247/12) sono iscritti alla c.d. Gestione Separata dell'INPS ex art.2 comma 26 L.n.335/95 e che per il versamento del contributo si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53 comma 1 D.P.R.n.917/86. Le due norme sono coerenti tra loro sotto il profilo logico e sistematico in quanto la ricomprensione nell'indennità annua degli importi necessari ad assicurare la tutela previdenziale è strettamente collegata alle specifiche modalità di funzionamento della gestione previdenziale scelta dal legislatore, che prevede un versamento da parte del professionista di un contributo annuale da calcolarsi attraverso l'applicazione di un'aliquota percentuale sui redditi dichiarati per l'attività professionale svolta nell'anno precedente. Tale disciplina non può essere ritenuta discriminatoria. In primo luogo, si ribadisce che la stessa Corte di Giustizia ha affermato che possibili differenze di trattamento dello stato giuridico dei giudici onorari con le condizioni di lavoro applicate ai magistrati professionali possono essere giustificate «dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità», che il giudice nazionale dovrà valutare. In secondo luogo, si rileva che la misura dell'indennità è stata determinata in modo da tenere conto del relativo onere contributivo, che, pertanto, deve ritenersi posto, anche se in maniera indiretta, a carico dello Stato. In terzo luogo, si osserva che la disciplina sulla tutela previdenziale risulta coerente ed in rapporto di stretto collegamento sistematico con le altre disposizioni del D.Lgs.n.116/17 che regolano lo svolgimento dell'attività dei magistrati onorari.

3. All'udienza del 10.7.2024 le parti si riportavano ai propri scritti come da verbale.

In particolare, l'avv. di parte ricorrente rappresentava che la questione riguarda la **qualificazione del rapporto di lavoro dei giudici onorari** e richiamava la sentenza della CGUE, sez. VI del 27.6.2024. Il *petitum* del ricorso attiene all'applicazione dell'art. 2126 primo comma c.c. e il riconoscimento della prestazione previdenziale anche con contribuzione non versata, sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. L'avv. Tellone chiedeva l'integrazione del contraddittorio in quanto il Ministero della Giustizia è il datore di lavoro; peraltro, il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro costituisce un costo per il Ministero che deve versare i contributi – che non sono prescritti – e pagare il TFS. Inoltre, la sentenza della CGUE citata non impone l'equiparazione di una tutela previdenziale uguale a quella dei magistrati di tribunale ma richiede solo di assicurare una tutela, che risulta garantita (gestione separata INPS o cassa avvocati). Peraltro, la giurisprudenza non ha mai affermato un diritto alla stabilizzazione dei giudici onorari. La Difesa di parte ricorrente si opponeva all'integrazione del contraddittorio, in quanto non contraddittore necessario.

4. Con **ordinanza n. 89/2024** questo GM, considerato che il Ministero della Giustizia non è stato evocato in giudizio, sebbene -come correttamente rilevato dall'INPS, unico Ente convenuto in giudizio- la ridetta Amministrazione sia stata individuata dal ricorrente come datore di lavoro ed è quindi direttamente interessata al giudizio, disponeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 160-bis, comma 1, del c.g.c. assegnando alla parte ricorrente l'onere di depositare in Segreteria la copia del ricorso notificato entro e non oltre il 15/09/2024 e rinviando l'udienza al 15/1/2025. Il Ministero non si costituiva in giudizio.

5. All'udienza del 15.1.2025 parte ricorrente, rilevata la mancata costituzione del

Ministero della Giustizia nonostante la regolarità della notifica, nel riportarsi al ricorso, rammentava che la questione controversa riguarda la **qualificazione del rapporto di lavoro dei giudici onorari**, cioè se questo è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato. Rilevava che, se sussiste questa equiparazione, conseguentemente occorre applicare l'art. n 2126 del codice civile, come afferma la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, e il principio per cui anche quando la contribuzione non è versata il dipendente ha diritto alla pensione sulla base del rapporto di lavoro svolto. Evidenziava che L'INPS ha eccepito che non risulta provato che il ricorrente abbia percepito una retribuzione inferiore alla retribuzione che spetta al giudice togato, ma nel ricorso si chiede la retribuzione equivalente a quella percepita dai giudici togati, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa. Rappresentava che non è possibile quantificarla, ma che sono stati depositati i cud che attestano gli emolumenti corrisposti al ricorrente e l'attività svolta non è stata contestata dall'INPS. Pertanto, ribadisce che la questione si incentra sulla quantificazione degli emolumenti spettanti ad un lavoratore subordinato mentre le restanti domande sono una mera conseguenza del riconoscimento della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato. Faceva inoltre presente che la contribuzione non è prescritta ai sensi della legge 335 del 1995, come modificata dal decreto-legge 202 del 2024 art. 1 comma 1 lett. a) e b) che ha prorogato i termini della prescrizione della contribuzione pubblica per l'attività lavorativa svolta fino al 31/12/2020. L'avv. Spinelli si riportava alla memoria di costituzione ed ai precedenti giurisprudenziali depositati sostenendo che non sussiste l'equiparazione a fini pensionistici tra giudice onorario e giudice togato.

Considerato in

DIRITTO

1. In primo luogo va dichiarata la contumacia del Ministero della Giustizia che non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e dell'ordinanza con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

2. Parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire la pensione supplementare previo inserimento sull'estratto contributivo dei contributi dovuti per l'attività svolta quale giudice di pace per il periodo dall'11.04.2002 al 07.08.2019, da parametrarsi alla retribuzione spettante al magistrato dipendente del Ministero della Giustizia dopo la prima valutazione di professionalità. In particolare ha chiesto: *“il riconoscimento del diritto del ricorrente, previa **declaratoria di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato** alle dipendenze del Ministero della Giustizia, ad ottenere l'**accredito sulla propria posizione assicurativa della contribuzione come lavoratore subordinato** per il periodo dall'11.04.2002 al 07.08.2019 parametrata alla retribuzione spettante al magistrato strutturalmente e formalmente dipendente dal Ministero della Giustizia dopo la prima valutazione di professionalità e la conseguente condanna dello stesso Istituto al materiale e formale accredito dell'indicata contribuzione sempre sulla posizione contributiva del ricorrente nonché per il riconoscimento del diritto ad avere attribuita la **pensione supplementare parametrata sulla medesima contribuzione** e la condanna dell'Istituto resistente al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal 07/09/2019 oltre interessi leali e rivalutazione monetaria”*.

In particolare, formulava le seguenti domande:

*1) **Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad avere costituita la posizione assicurativa come lavoratore dipendente presso l'INPS ex INPDAP per il lavoro svolto alle dipendenze del Ministero della Giustizia dall'11.04.2002 al 07.08.2019 e sulla base di una retribuzione mensile correlata a quella spettante ad un magistrato***

c.d. togato dopo la prima valutazione di professionalità ed in tal senso se ne fa espressa richiesta in base a quanto previsto dal d.P.R. 761 del 20 dicembre 1979 e del d.P.R. n. 348 del 25.06.1983;

2) Per l'effetto, condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Roma via Ciriaco De Mita al pagamento a favore del ricorrente una posizione assicurativa per il periodo e nella misura indicati al superiore punto 1);

3) Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla pensione supplementare sulla base della contribuzione da accreditare a suo favore per l'attività di lavoratore subordinato dallo stesso svolta come Giudice di Pace per come indicato ai superiori punti 1) e 2) con decorrenza 7.9.2018 e per l'effetto condannare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Roma via Ciriaco De Mita al pagamento a favore del ricorrente dei ratei corrispondenti con l'indicata decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Parte ricorrente ha specificato in udienza che il *petitum* del ricorso attiene all'applicazione dell'art. 2126 primo comma c.c. e il riconoscimento della prestazione previdenziale anche con contribuzione non versata, sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Viene dunque in rilievo, nella specie, una questione concernente l'esistenza o meno dei fatti costitutivi del rapporto di lavoro, che perciò presuppone l'accertamento se dallo svolgimento delle prestazioni lavorative possa conseguire l'obbligo di versamento della retribuzione, con conseguente diritto alla costituzione della posizione assicurativa come lavoratore dipendente presso l'INPS sulla base di una retribuzione mensile

correlata a quella spettante ad un magistrato c.d. togato e quindi il diritto, correlato, di accredito dei contributi.

Il diritto alla copertura assicurativa nella gestione pubblica in applicazione dell'art. 2116 c.c., è accertamento di natura preliminare e costitutiva, rispetto al diritto al riconoscimento della relativa anzianità contributiva utile al diritto a pensione e posto a fondamento della ulteriore domanda di pensione supplementare sulla base della contribuzione da accreditare a favore del ricorrente per l'attività di lavoratore subordinato dallo stesso svolta come Giudice di Pace con decorrenza 7.9.2018.

Pertanto, la controversia, avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro e la corretta qualificazione dello stesso, è attribuita al giudice che ha giurisdizione sul rapporto di lavoro, e dunque al giudice amministrativo (v. Consiglio di Stato ad. plen., 21/02/2007, n.41: *“Quando il dipendente pubblico agisce contro l'amministrazione al fine di ottenere la regolarizzazione contributiva, la sua posizione, ancorché finalizzata alla tutela previdenziale, quindi, di un evento successivo alla conclusione del rapporto lavorativo, è comunque tutelabile davanti al giudice che ha giurisdizione sul rapporto cui la pretesa è inerente”*; con riferimento ad un caso analogo, cfr. TAR Emilia-Romagna, n. 304/2023, su un ricorso con cui veniva chiesto l'accertamento del diritto del ricorrente – giudice di pace – alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il Ministero della Giustizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., e la conseguente condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate, oltre oneri previdenziali e assistenziali).

La giurisdizione di questa Corte risulta difatti circoscritta alla materia pensionistica ai sensi dell'art. 1 co.2 all.1 al D.lgs 174/2016, nonché ai ricorsi relativi all'accertamento

della sussistenza e del quantum del diritto a pensione a carico totale o parziale dello Stato (articolo 62, comma 1, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214), ovvero a tutti gli altri ricorsi in materia di pensione attribuiti da leggi speciali alla Corte stessa (articolo 62, comma 2, del testo unico citato), tra i quali, ad esempio, vanno annoverati quelli concernenti le pensioni dei dipendenti degli enti locali (articolo 60 del Regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680).

Il presupposto che non può mancare nel giudizio pensionistico è la sussistenza d'una controversia avente ad oggetto il diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, ivi incluse le questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto stesso e sull'ammontare del trattamento relativo.

Nel caso di specie l'accertamento del diritto alla misura ed alla decorrenza della pensione del ricorrente deve necessariamente passare attraverso l'accertamento della avvenuta costituzione di un rapporto di pubblico impiego non privatizzato perché assimilabile a quello di un magistrato ordinario e quindi il preliminare accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva di un periodo rientrante nel rapporto di lavoro pubblico, allo stato privo di copertura contributiva, anche ex art. 2116 come richiesto dal ricorrente, previo accertamento della sussistenza della omissione contributiva dell'ente pubblico datore di lavoro (ovvero il Ministero della Giustizia).

Accertamenti tutti rientranti, dunque, nella giurisdizione del giudice amministrativo. Ne consegue, pertanto, la declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo territorialmente competente, davanti al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge (art. 17 c.g.c.) per far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.

A questo proposito si richiama la giurisprudenza della Corte dei conti che ha

affermato che “*affinché vi sia giurisdizione della Corte dei conti, è necessario che l'accertamento vi sia senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro e concerna unicamente il diritto a pensione. Nel caso in esame, invece, il petitum sostanziale del giudizio è una pretesa che fa diretto riferimento a fatti presupposti al trattamento pensionistico, poiché il ricorrente chiede espressamente l'accertamento di un rapporto di lavoro e la sua qualificazione ... Ebbene, la giurisprudenza consolidata in tema di riparto tra plessi giurisdizionali (Cass. SS.UU. n. 8317/2010, n. 18076/2009, n. 27187/2006, n. 12722/2005) afferma che nella giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, “sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come quando sia comunque in questione la misura della prestazione previdenziale. In tali controversie la Corte dei Conti ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel precedente rapporto di impiego, relativi allo status del dipendente ed al suo trattamento economico, al fine di dedurne l'incidenza sul trattamento di quiescenza, pur non potendo conoscerne la legittimità neppure in via incidentale, essendo la relativa questione appartenente alla giurisdizione del rapporto di impiego. La giurisdizione della Corte dei conti infatti ha natura dichiarativa poiché tende all'accertamento del diritto a pensione nella misura di legge, mentre il provvedimento determinativo del trattamento economico - che l'ente pubblico datore di lavoro deve necessariamente comunicare all'ente previdenziale - viene valutato solo agli effetti della liquidazione della pensione e non viene impugnato in quanto tale, essendo degradato a mero presupposto processuale, all'unico scopo di accertare il diritto soggettivo a pensione nella sua esatta misura, con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascrivibile alla*

Corte dei conti. Non si tratta dunque, nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, di esaminare neppure in via incidentale la legittimità di provvedimenti amministrativi definitivi riguardanti lo stato giuridico ed economico dell'impiegato e quindi relativi al rapporto di pubblico impiego, ancorché di questo costituiscano l'atto finale ed il presupposto indispensabile per la liquidazione della pensione...Va quindi affermato il principio per cui "La Corte dei conti, in sede di giurisdizione esclusiva sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante), ha il potere - dovere di delibare gli atti amministrativi intervenuti nel pregresso rapporto d'impiego, inerenti allo "status" del dipendente ed al suo trattamento economico, al solo fine di stabilirne la rilevanza sul trattamento di quiescenza, senza con ciò invadere la giurisdizione del giudice competente a conoscere della misura del trattamento economico spettante in sinallagma con il rapporto di lavoro" (Cass. civ. Sez. Unite, Sent. 8/4/2010, n. 8324).

Il ricorrente nel caso in esame chiede dunque di accertare e dichiarare lo svolgimento, e la relativa qualificazione, di una prestazione lavorativa dipendente, da provare anche a mezzo di testimoni e, pertanto, il presupposto alla base delle pretese svolte in questa sede dal ricorrente è costituito dall'accertamento di questioni attinenti al rapporto di lavoro (peraltro senza aver nemmeno citato in giudizio l'asserito datore di lavoro). Questioni, queste, che costituiscono un prius logico imprescindibile per la valutazione della misura della pensione lamentata (cfr. Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello Sentenza n. 296/2018; cfr. Sez. Giur. Calabria, n. 209/2022).

Ne consegue, pertanto, la declaratoria del difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

territorialmente competente, davanti al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge (art. 17 c.g.c.) per far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda”.

(Corte dei conti, CALABRIA, SENTENZA n. 81 del 17/05/2024)

3. Per altro verso il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente chiede la valorizzazione a fini pensionistici di voci retributive, incidenti sul trattamento pensionistico, che, per sua stessa testuale ammissione, non ha percepito. Nel punto 1) del petitum, infatti, il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla costituzione della posizione assicurativa come lavoratore dipendente presso l'INPS per il lavoro svolto alle dipendenze del Ministero della Giustizia “*sulla base di una retribuzione mensile correlata a quella spettante ad un magistrato c.d. togato dopo la prima valutazione di professionalità ed in tal senso se ne fa espressa richiesta*”. La domanda relativa alla costituzione presso il fondo lavoratori dipendenti ex INPDAP tenuto dallo stesso Istituto a favore del ricorrente di una posizione assicurativa per il periodo e nella misura indicati al punto 1 (domanda n. 2) è strettamente connessa al riconoscimento della retribuzione mensile di cui al punto 1.

La domanda concernente il diritto del ricorrente alla pensione supplementare sulla base della contribuzione da accreditare a suo favore per l'attività di lavoratore subordinato dallo stesso svolta come Giudice di Pace per come indicato ai punti 1) e 2) con decorrenza 7.9.2018 è dunque inammissibile.

In particolare, appare evidente la prematurità della domanda giudiziale in esame. Come osservato da questa Sezione in casi analoghi (Sez. Campania 617/2020), infatti, il riconoscimento di queste somme a fini previdenziali è condizionato al preventivo riconoscimento e pagamento delle stesse da parte del datore di lavoro, circostanza che, nella fattispecie, non si è ancora verificata.

Pertanto, «la conseguenziale domanda pensionistica, espressamente basata su un

presupposto che il giudice contabile non può accertare, va dichiarata inammissibile» (sez. Sicilia n. 543/2019).

La riliquidazione del trattamento pensionistico con la valorizzazione a fini contributivi della retribuzione mensile correlata a quella spettante ad un magistrato c.d. togato dopo la prima valutazione di professionalità potrà avvenire solo dopo l'invio di nuova certificazione contributiva da parte dell'ente datore di lavoro, il che a sua volta implica il pagamento delle retribuzioni mai percepite, richieste qui peraltro non solo a fini previdenziali.

Ne discende che l'eventuale interesse ad agire potrà sorgere soltanto se e nella misura in cui, riconosciute e pagate le differenze retributive dall'Amministrazione, l'INPS, eventualmente, non dovesse procedere a riliquidare il trattamento pensionistico sulla base dei nuovi dati trasmessi dal datore di lavoro.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda di condanna alla riliquidazione del trattamento pensionistico alla stregua di emolumenti non percepiti (previa costituzione della posizione assicurativa come lavoratore dipendente presso l'INPS per il lavoro svolto alle dipendenze del Ministero della Giustizia dall'11.04.2002 al 07.08.2019 sulla base di una retribuzione mensile correlata a quella spettante ad un magistrato c.d. togato dopo la prima valutazione di professionalità) va dichiarata senz'altro inammissibile.

4. Si ritiene sussistano giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 31 comma 3° c.g.c., atteso che il giudizio è stato definito decidendo soltanto questioni pregiudiziali e la peculiarità della materia in questione con il relativo riparto tra i distinti plessi giurisdizionali.

P. Q. M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in persona del

Giudice monocratico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del GA sul diritto del ricorrente alla copertura assicurativa nella gestione pubblica (domanda sub. 1 e 2); lo dichiara inammissibile per il resto, nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli in data 15.1.2025.

Il Giudice monocratico

(Primo Ref. Flavia D'Oro)

Firmato digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(Primo Ref. Flavia D'Oro)

Firmato digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 20.01.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

(firma digitale)